

MANOVRA CORRETTIVA/ Il tetto vale per le p.a. statali

Precari, tagli liberi

Per gli enti niente riduzione del 50%

PAGINA A CURA
DI LUIGI OLIVERI

Gli enti locali non dovranno ridurre del 50% le spese per l'assunzione di personale flessibile, ma dovranno comunque garantire una riduzione delle voci connesse a tali contratti.

L'articolo 9, comma 28, del dl 78/2010 non include comuni e province nei vincoli di spesa concernenti i contratti di lavoro flessibile. Esso, infatti, si riferisce espressamente ad amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, agenzie, comprese quelle fiscali, enti pubblici non economici, enti di ricerca, università ed enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del dlgs 165/2001.

Detti enti potranno utilizzare personale con contratti di lavoro a tempo determinato, oppure con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sempre le stesse amministrazioni

potranno attivare contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio sempre entro il 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009.

L'articolo 9, comma 28 della manovra viene espressamente qualificato come disposizione contenente principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, stabilendo che a tali principi debbano adeguarsi le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, mentre per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

Nell'elencazione, dunque, delle amministrazioni tenute ad adeguarsi ai principi di contenimento della spesa per rapporti di lavoro flessibile non rientrano gli enti locali.

Ciò porta a concludere che gli enti locali potranno programmare con maggiore libertà l'impiego di lavoratori flessibili. Tuttavia, il dl 78/2010 non lascia totale libertà di manovra. Se è vero che non

prevede nemmeno come principio il taglio della spesa connessa del 50%, per altro verso ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del dl, che modifica l'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, gli enti locali dovranno comunque assicurare il contenimento della spesa per il personale flessibile.

La norma non stabilisce entro quale misura tale contenimento dovrà essere ottenuto. E da auspicare non intervengano interpretazioni eccessivamente restrittive secondo le quali la misura di riferimento dovrebbe essere il 50% previsto per le altre amministrazioni: simili letture sarebbero in evidente contrasto con la volontà del legislatore, il quale pare aver espressamente scelto di lasciare più spazio di scelta autonoma a comuni e province.

Gli enti locali, pertanto, dovranno estrapolare dal conteggio complessivo della spesa di personale quella connessa ai contratti flessibili ed ogni anno fissare un tetto che risulti inferiore a quello dell'anno precedente, in base a scelte gestionali di opportunità, non condizionate da risultati di risparmio predeterminati.

